

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 188/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno un adeguamento normativo al comma 3 dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare il comma 3 dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato.

CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 8 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni</p> <p>1. Ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. E' fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In tal caso la trattativa, anche se conclusa, è priva di effetti.</p> <p>2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.</p> <p>3. Alle società responsabili della violazione dei</p>	<p>Art. 8 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni</p> <p>1. INVARIATO.</p> <p>2. INVARIATO.</p> <p>3. Alle società responsabili della violazione</p>

<p>divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile ad una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.</p>	<p>dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile ad una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.</p> <p>Il mancato pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo e il mancato adempimento dei relativi obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.</p>
4.OMISSIS	4. INVARIATO
5.OMISSIS	5. INVARIATO
6.OMISSIS	6. INVARIATO
7. OMISSIS	7. INVARIATO
8. OMISSIS	8. INVARIATO
9. OMISSIS	9.INVARIATO

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MARZO 2005

IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro